

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) LUCCHINI GUASTALLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) ORLANDI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) RONDINONE	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(MI) TINA	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) RONDINONE

Nella seduta del 16/12/2014 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Dopo avere sporto reclamo il 20/11/2013, riscontrato negativamente dall'intermediario il 20/12/2013, il consumatore, cui l'intermediario convenuto aveva accordato un mutuo, ha presentato ricorso all'ABF, protocollato il 27/01/2014, dolendosi, innanzitutto, che il correlativo piano di ammortamento alla francese a rate costanti fosse stato sviluppato dal resistente erroneamente. Secondo i criteri di matematica finanziaria, in un ammortamento di tale specie, la quota capitale per ciascuna rata dovrebbe aumentare in modo costante in relazione al numero di rate pagate. Diversamente, nel piano applicato dalla banca, *"tale quota varia in maniera anomala ed è possibile riscontrare rate in cui la quota capitale invece che aumentare decresce"*.

L'intermediario avrebbe, altresì, errato nel calcolo di indicizzazione delle rate in funzione della variazione del tasso di riferimento Euribor 6 mesi/365. Nel piano di ammortamento da esso sviluppato, infatti, ad avviso del ricorrente, si *"evidenziano anomalie dal punto di vista della corretta applicazione dell'indicizzazione del parametro di riferimento in quanto, essendo stato stabilito (...) che le variazioni del tasso vengano effettuate solo due volte all'anno [nei modi indicati in contratto]. Questo significa che per tutti i successivi 6 mesi [successivi alla variazione], le uniche differenze che si possono riscontrare nel piano di*

ammortamento sono esclusivamente relative alla quota di interessi dovuta alla differenza di giorni di valuta tra i mesi composti da 30, 31 gg e dai 28/29 gg di febbraio se bisestile".

Secondo il piano di ammortamento sviluppato dalla banca, la quota di interessi pagata ammonta a € 38.808,71. Ricostruendo, invece, correttamente il piano di ammortamento alla francese e applicando le regole stabilite dal contratto, *"gli interessi addebitati sarebbero dovuti essere 36.868,10 generando non solo una differenza di interessi [a favore del ricorrente] di € 1.940,61, ma anche una differenza sul capitale residuo"*. Infatti, secondo l'intermediario convenuto, il debito residuo in conto capitale ammonterebbe a € 307.395,28, *"mentre dai miei conteggi, con un normale piano di ammortamento alla francese, il debito residuo ammonterebbe a € 305.400,46"*.

Inoltre, nel caso in cui si dovesse portare a scadenza il mutuo in oggetto, il totale degli interessi secondo il piano di ammortamento dell'intermediario ammonterebbe a € 127.075,82, mentre secondo i conteggi corretti ammonterebbe a € 98.385,23 *"con una differenza [a credito del ricorrente] che crescerebbe fino ad € 28.690,59"*.

Sulla base di queste argomentazioni, il ricorrente ha chiesto all'ABF *"il rimborso della somma non dovuta di € 1.940,61 addebitata sulle rate del mutuo ipotecario (...) e che [il piano di ammortamento] venga definitivamente sistemato e modificato (...) secondo i criteri finanziari previsti per l'ammortamento alla francese a rate costanti"*.

L'intermediario resistente ha presentato le proprie controdeduzioni il 28/02/2014, esponendo quanto segue:

- la parte ricorrente lamenta, in sintesi, un errato calcolo del piano di ammortamento alla francese a rate costanti; in particolare, si sarebbe verificato un errato calcolo nell'indicizzazione delle rate in funzione della variazione del tasso di riferimento;
- sul punto, si è provveduto ad interessare l'*outsourcer* informatico che ha sviluppato e gestisce l'applicativo software della procedura mutui e, quindi, provvede al materiale sviluppo dei piani di ammortamento. Al riguardo, è stata ottenuta conferma della correttezza della procedura adottata;
- gli approfondimenti di matematica finanziaria portano necessariamente ad evidenziare che, poiché nel contratto di mutuo è previsto un tasso variabile, ad ogni variazione del tasso le alternative di calcolo (entrambe tecnicamente corrette) possono essere: a) ricalcolo del piano di ammortamento mantenendo costante la rata, esclusa la prima di assestamento. In questo caso varia, di volta in volta, la quota capitale congiuntamente alla quota interessi; b) la quota capitale calcolata sulla base del tasso iniziale (come definita nel piano di ammortamento originario allegato al contratto come sua parte integrante e, quindi, sottoscritto), viene mantenuta invariata per tutta la durata del piano. In questo caso si ricalcola, di volta in volta, solo la quota interessi (indicizzazione finanziaria);
- nel caso di esame, la banca ha utilizzato la seconda metodologia di calcolo, *"che implica minori costi gestionali e consente di calcolare velocemente la rata a regime"*. Ciò risulta evidente dallo sviluppo dei prospetti allegati;
- in particolare, dal documento 6 versato in atti si evince che, contrariamente a quanto affermato dalla controparte, la convenuta ha correttamente applicato un tasso pari alla media dell'Euribor 6 mesi/365 aumentato di uno spread pari all'1,5%, revisionato il 31 luglio e il 31 gennaio in base alla rilevazione del mese precedente. Il tasso così determinato non poteva, comunque, essere inferiore al tasso legale del periodo, così come pattuito in contratto;
- il documento 7 versato in atti dimostra, invece, che la banca ha sviluppato l'originario piano di ammortamento alla francese allegato al contratto con il tasso indicato del 3%, mantenendo costanti le rate, con capitale rimborsato crescente e interessi liquidati sul capitale residuo decrescenti;

- il documento 8 versato in atti dimostra, infine, che la resistente, nel concreto sviluppo temporale del rapporto contrattuale, *“ha effettivamente applicato la seconda alternativa di calcolo: ha mantenuto fissa la quota capitale determinata nel piano di originario e ha applicato il tasso variabile come definito nel doc. 6 al capitale residuo [con la conseguenza che] l'importo complessivo della rata (quota capitale + quota interessi) è variata”*.

La convenuta ha, pertanto, chiesto di rigettare il ricorso.

Le controdeduzioni sono state trasmesse via mail al ricorrente.

Il Collegio ha discusso una prima volta il ricorso nella seduta del 28/10/2014, ad esito della quale ha pronunciato come segue: *“il Collegio sospende il ricorso e dispone che la parte più diligente produca copia del piano di ammortamento iniziale, originariamente allegato al contratto sub D”*. Nei trenta giorni accordati all'uopo, entrambe le parti hanno fatto pervenire la richiesta documentazione, versando in atti il medesimo piano di ammortamento *ex contractu*. Il Collegio ha, quindi, ripreso in esame la vertenza alla luce di tale integrazione documentale.

DIRITTO

La presente controversia verte sulle modalità di ricalcolo del piano di ammortamento alla francese del mutuo a tasso variabile stipulato tra le parti. Il ricorrente sostiene che il piano di ammortamento sviluppato dalla banca sarebbe erroneo per le seguenti ragioni: i) le rate non sono costanti, difformemente da quanto previsto in contratto; ii) la quota capitale rimborsata, in luogo di aumentare, decresce, o comunque non aumenta in modo costante, come dovrebbe nei normali piani di ammortamento alla francese. Anzi, essendo scesi i tassi di interesse rispetto al 3% originario, la quota capitale sarebbe dovuta crescere in misura maggiore di quanto previsto originariamente. La parte attrice versa in atti un piano di ammortamento ricalcolato con rate costanti su base semestrale, dal quale desume che avrebbe dovuto corrispondere una complessiva componente per interessi inferiore di € 1.940,61 a quella pagata, e, quindi, chiede la restituzione di tale importo e la più ampia rimodulazione del piano di ammortamento in conformità a quello versato in atti.

Nella ricostruzione della parte convenuta, invece, il piano di ammortamento sarebbe stato dalla stessa sviluppato correttamente, tenendo invariate le quote di componente capitale delle singole rate definite nel piano di ammortamento originario in rapporto al tasso iniziale e ricalcolando le sole quote di interessi in funzione della variazione dei tassi (indicizzazione finanziaria). In altri termini, la rata non è rimasta costante mentre invariata è la componente di capitale pagata in ogni singola rata. Argomenta l'*outsourcer* dell'intermediario: *“tale tipologia di piano d'ammortamento prevede la definizione iniziale delle quote capitali e delle rispettive quote interessi delle rate, sviluppate con piano di ammortamento alla francese. Le rate del piano originario sono pertanto di importo costante. Alla prima valutazione del tasso applicato al mutuo, il piano di ammortamento viene ridefinito, mantenendo invariata la quota capitale come da piano originario e vengono invece rideterminate le quote interessi in funzione del nuovo tasso. Di conseguenza dalla prima variazione del tasso, l'importo della rata non è più costante”*.

In proposito, osserva il Collegio che il punto di partenza di ogni considerazione non può che essere il piano di ammortamento originario allegato al contratto di mutuo, versato in atti da entrambe le parti a seguito di apposita richiesta: esso rappresenta, infatti, lo strumento negoziale vincolante attraverso cui le parti disciplinano le modalità del rimborso del finanziamento.

Tale piano non risulta espressamente definito *“alla francese”*, né ciò invero potrebbe assumere decisiva rilevanza, atteso che non pare esistere nella prassi un unico tipo di ammortamento alla *“francese”* (come parrebbe ritenere la parte ricorrente). Secondo i più

unico elemento qualificante di questo sarebbe che il capitale viene restituito a quote tendenzialmente crescenti a parità di durata del mutuo (con un ammortamento più lento che se le quote fossero uguali). Quello allegato al contratto di mutuo in questione si caratterizza specificamente per una variazione della quota capitale da rata a rata con incremento sinusoidale (e non rettilineo) e quota interessi determinata in modo che ciascuna rata presenti importo costante.

In un finanziamento con tasso variabile, evidentemente questo schema non può rimanere fermo, assumendo carattere solo indicativo (come espressamente enunciato nel contratto *inter partes*). Le alternative possibili nella rideterminazione del piano di ammortamento appaiono due:

- a) mantenere costante la rata, il che implica che a ogni variazione di tasso varia la componente interessi e specularmente anche quella capitale; con un possibile effetto di allungamento della durata del mutuo, qualora la variazione del tasso fosse sfavorevole al consumatore si da diminuire conseguentemente le quote di capitale rimborsato;
- b) tenere ferma la componente capitale come indicata nel piano di ammortamento originario, variando la quota interessi in funzione della modificazione del tasso, e con essa ovviamente anche l'importo totale della rata.

La prima alternativa, propugnata in concreto dal ricorrente in quanto evidentemente risultata a posteriori per esso più conveniente, non può, peraltro, dirsi corrispondere all'assetto negoziale divisato dalle parti qualora non risulti essere stata espressamente contemplata nel contratto, come è nel caso *de quo*, la modificabilità della durata dell'ammortamento ovvero il riscadenziamento delle rate.

Mentre la seconda alternativa è stata già ritenuta in altre pronunce dell'ABF (v. Coll. Napoli, n. 1750/2013; Coll. Milano, n. 1028/2010; e v. anche il recente Trib. Milano, VI sez. civ., 5 maggio 2014) come quella più corretta e rispondente all'esigenza di mantenere un ruolo di utile parametro in capo al piano di ammortamento originario, laddove predetermina la progressione del rimborso del capitale per l'intera durata del mutuo. Con la variazione dei tassi, tenuto conto che con il pagamento della rata vanno, innanzitutto, riconosciuti tutti gli interessi maturati nel periodo cui la rata si riferisce, ciascuna rata dovrà passivamente assumere un valore che consenta di rimborsare la proporzione di capitale stabilita nel piano di ammortamento originario, che, per questa parte, svolge una propria funzione autonoma, integrativa del contenuto del contratto. Nel contempo, il cliente, volta per volta, è in grado di verificare se la variazione della componente interessi rispecchia l'andamento dei tassi.

Sulla base di quanto sopra, atteso che nel piano di ammortamento sviluppato dall'intermediario resistente non consta esservi difformità fra le quote capitale previste nel piano originario e le quote capitale effettivamente scalate al ricorrente; e, inoltre, non vi è contestazione circa i termini del ricalcolo della componente interessi di ciascuna rata in relazione al variare dei tassi, il Collegio non può che pronunciarsi per la non accoglibilità del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA